

# **La gestione dei servizi educativi comunali tra idoneità professionale e criteri di esclusione: analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 7074/2025 sul contenzioso in materia di appalti pubblici**

*di Riccardo Renzi*

*Data di pubblicazione: 29-9-2025*

*L'iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha la funzione sostanziale di costituire un filtro all'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico (in tal senso Consiglio di Stato, sezione terza, 8 novembre 2017, n. 5170; Id., Sezione quinta, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto).*

*La coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto dell'appalto è solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo codice (la quale richiede l'iscrizione «per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto»), che esclude conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.*

*La verifica del possesso del requisito di idoneità professionale impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. La indicata corrispondenza «[non può] intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti)» ma va accertata «secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.*

*L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)» (così Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 novembre 2019, n. 7846, al punto 7).*

*L'idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l'impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell'operatore*

*economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (art. 100, primo comma, del Codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell'operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.*

*I fatti segnalati dall'appellante vanno inquadrati nella norma di cui all'art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto una fattispecie diversa rispetto alla norma previgente descritta dall'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016: i fatti da provare sono più precisamente indicati e si fa riferimento, al fine di provare l'esistenza di un unico centro decisionale, a «rilevanti indizi» dai quali si possano desumere gli «accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara» (a differenza della norma del 2016 che in termini molto ampi prendeva in considerazione «qualsiasi relazione, anche di fatto [...]» idonea a dimostrare che «le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»).*

*I rilevanti indizi, quindi, devono essere univocamente diretti a dimostrare l'esistenza di accordi tra i concorrenti.*

*Non è quindi sufficiente l'esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situazioni che, invece, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, possono giustificare la regola di gara che limiti il numero massimo di lotti che il medesimo concorrente può aggiudicarsi, oppure la previsione, nel bando di gara, di un limite al numero di lotti cui poter partecipare).*

*Il disciplinare di gara, come condivisibilmente rilevato anche dal primo giudice, limita il rilievo della causa di esclusione al singolo lotto (art. 4 del disciplinare, secondo cui «il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto»); si osservi che la norma di gara si conforma pienamente all'art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, il quale circoscrive la rilevanza della causa di esclusione ai «partecipanti alla medesima gara»), mentre i fatti allegati dall'appellante riguardano rapporti tra operatori economici che hanno partecipato a lotti diversi.*

## **Guida alla lettura**

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7074 del 2025, rappresenta un importante punto di riferimento nell'ambito del diritto amministrativo degli appalti pubblici, affrontando complesse questioni relative alla legittimità dell'aggiudicazione di un appalto per la gestione di servizi educativi e sociali, suddiviso in lotti, indetto dal Comune di Napoli. Il caso vede contrapposte l'Impresa Sociale Baby Garden e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dal Consorzio CO.RE., con al centro questioni di idoneità professionale, possesso dei requisiti tecnico-professionali, legittimità delle procedure di gara e criteri di esclusione per potenziale collegamento tra concorrenti. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Campania, rigetta l'appello di Baby Garden, delineando con precisione i

criteri di valutazione dell'idoneità professionale ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), la nozione di centro decisionale unico ai fini dell'esclusione dalla gara, e l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM). La pronuncia chiarisce altresì il principio secondo cui l'iscrizione alla Camera di commercio deve essere valutata con un approccio sostanziale e non atomistico, e ribadisce i limiti di azione dei concorrenti soccombenti in tema di contestazione degli atti amministrativi connessi alla procedura di gara. Tale decisione fornisce un quadro aggiornato delle modalità di tutela giurisdizionale delle imprese nei contratti pubblici, nonché dei principi fondamentali che governano la concorrenza, la trasparenza e la correttezza nella gestione degli appalti pubblici nel settore dei servizi socio-educativi.

La controversia nasce dal ricorso proposto dall'Impresa Sociale Baby Garden contro l'aggiudicazione di un lotto relativo alla gestione di nidi e micronidi comunali, nell'ambito di una gara suddivisa in cinque lotti, espletata dal Comune di Napoli con procedure di accordi quadro ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). L'appellante lamentava, tra l'altro, l'irregolarità dell'aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dal Consorzio CO.RE., dalla Cooperativa ERA e dall'Associazione Quartieri Spagnoli ONLUS, in ragione della presunta carenza dei requisiti di idoneità professionale e della capacità tecnico-professionale della mandante AQS, nonché per la sussistenza di un centro decisionale unico tra vari aggiudicatari di diversi lotti.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania aveva respinto le censure di Baby Garden, decisione confermata dal Consiglio di Stato nel corso del giudizio di appello. Il Collegio ha dedicato particolare attenzione alla **nozione di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti pubblici**, evidenziando che tale requisito ha **natura sostanziale e non deve configurarsi come un vincolo rigido e formale**: l'iscrizione della mandante AQS alla Camera di commercio, pur generica nel riferimento ai servizi socio-assistenziali, risulta coerente con l'oggetto dell'appalto, che contempla attività educative, ludiche, di cura e igiene del bambino, nonché servizi accessori di sanificazione e pulizia, la cui esecuzione è però affidata ad altre imprese.

Sul tema della capacità tecnico-professionale, il Consiglio di Stato ha confermato che il raggruppamento temporaneo può dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti anche se la singola mandante non li detiene autonomamente, purché la dichiarazione resa sia veritiera e corretta. La presunta falsa dichiarazione di AQS, che affermava di non fare affidamento su terzi per il possesso dei requisiti, è stata ritenuta congrua alla circostanza che il raggruppamento complessivamente soddisfaceva i requisiti richiesti.

Il Collegio si è poi soffermato sull'**applicabilità della causa di esclusione prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici in presenza di un centro decisionale unico**, chiarendo che l'esistenza di rilevanti indizi deve essere accertata sulla base di prove univoche e concordanti relative ad accordi tra operatori economici concorrenti per lo stesso lotto. L'ipotesi avanzata da Baby Garden, fondata su collegamenti societari e rappresentanze legali comuni, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un accordo che comprometta la concorrenza. Inoltre, il disciplinare di gara limitava la causa di esclusione alla partecipazione alla medesima gara per il medesimo lotto, non estendendola a partecipazioni su lotti diversi.

Sul versante ambientale, la mancata previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) nel bando è stata ritenuta non rilevante, poiché i CAM richiamati si riferiscono esclusivamente ai servizi di pulizia e sanificazione di edifici civili e sanitari, attività affidate a terzi e non comprese nell'oggetto specifico della gara per la gestione dei nidi.

Infine, è stata dichiarata l'inammissibilità della contestazione circa la mancanza dell'impegno contabile nella determina a contrarre, in quanto priva di interesse da parte dell'appellante, che non riveste la qualifica di aggiudicatario.

La sentenza si conclude con il rigetto integrale dell'appello e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, riaffermando la centralità dei principi di trasparenza, correttezza e ragionevolezza nella gestione delle procedure di gara pubbliche, e precisando i criteri di legittimità dell'azione di controllo giurisdizionale nel complesso ambito degli appalti pubblici di servizi socio-educativi.

Pubblicato il 19/08/2025

N. 07074/2025REG.PROV.COLL.

N. 00562/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da Baby Garden Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B0CAFF6EFC, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 323;

contro

Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio

Parisi e Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cooperativa Sociale, Associazione Quartieri Spagnoli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione quarta, 30 dicembre 2024, n. 7437, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. e del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, Luigi Cerbone e, in delega dell'avv. Pizza, l'avv. Nicola Laurenti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. - Con l'appello in trattazione, l'Impresa Sociale Baby Garden chiede la riforma della sentenza 30 dicembre 2024, n. 7437, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'annullamento dell'aggiudicazione a terzi del lotto n. 2 della procedura aperta per l'affidamento, in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici). L'offerta di Baby Garden ha ottenuto 89,970 punti, preceduta dall'offerta del r.t.i. tra CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (mandataria), ERA Cooperativa Sociale e Associazione Quartieri Spagnoli ONLUS (mandanti) con un punteggio di 97.741 punti.

2. - Il Tribunale amministrativo ha respinto integralmente il ricorso, ritenuto infondate le plurime censure dedotte.

3. - L'Impresa Sociale Baby Garden, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

4. - Resistono in giudizio il Comune di Napoli e il Consorzio CO.RE.

5. - All'udienza dell'8 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - Passando al vaglio dei motivi d'appello, con il primo l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura volta ad evidenziare la mancanza in capo alla Associazione Quartieri Spagnoli Onlus (mandante nel raggruppamento con mandatario il Consorzio CO.RE) del requisito di idoneità professionale dell'attività di gestioni di asilo. Ribadisce, pertanto, che l'oggetto sociale della mandante risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (che fa riferimento genericamente a servizi di natura socioassistenziale), non sarebbe adeguato a dimostrare l'idoneità professionale nei servizi educativi e di gestione asili nido, come richiesto dall'art. 100 del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023 (d'ora in poi: Codice dei contratti pubblici) e dal disciplinare di gara.

Sotto altro profilo, proposto sempre nell'ambito del primo motivo, l'appellante critica la sentenza anche laddove ha ritenuto che il requisito speciale di esperienza richiesto dall'art. 6.3 del disciplinare di gara (*«aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando prestazioni analoghe a quella oggetto della presente gara (servizi per la prima infanzia 3-36 mesi quali nido e micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia, ludoteca per la prima infanzia) rese mediante contratti di affidamento di servizi da parte di enti pubblici e/o enti privati di durata complessiva di almeno 18 mesi»*), possa essere dimostrato dal costituendo ATI nel suo insieme, anche se non detenuto dalla mandante ASQ singolarmente. Secondo l'appellante, tuttavia, il primo giudice non avrebbe compreso esattamente la portata della censura, posto che non rilevarebbe la circostanza per cui l'art. 6.3 del disciplinare preveda che il requisito di capacità tecnico-professionale dovesse essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme bensì la circostanza per cui la mandante AQS ha dichiarato di soddisfare autonomamente detto requisito.

Stante la decadenza del beneficio conseguenti alla dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), l'aggiudicazione non poteva essere disposta in favore del r.t.i. CO.RE.

6.1. - Il motivo, nei suoi diversi profili, è infondato.

6.2. - Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (in termini si rinvia a Consiglio di Stato, Sezione quinta, 16 gennaio 2023, n. 529), l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha la funzione sostanziale di costituire un filtro all'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico (in tal senso Consiglio di Stato, sezione terza, 8 novembre 2017, n. 5170; Id, Sezione quinta, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto).

La coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto dell'appalto è solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo codice (la quale richiede l'iscrizione *«per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto»*), che esclude conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Come è stato affermato, la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. La indicata corrispondenza *«[non può] intendersi nel*

*senso di una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti)» ma va accertata «secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)» (così Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 novembre 2019, n. 7846, al punto 7).*

L'idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l'impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell'operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (art. 100, primo comma, del Codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell'operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.

6.3. - Come accennato, i principi affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalla nuova formulazione di cui all'art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, che impone una complessiva valutazione di coerenza o di pertinenza tra l'iscrizione e l'oggetto dell'appalto, nei termini sopra riassunti.

6.4. - Nel caso di specie, come accertato anche dal primo giudice, dall'iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, risulta che l'Associazione Quartieri Spagnoli svolge la propria attività nel settore degli «*interventi di natura socio-assistenziale e formativa, ricerca azione e documentazione per il sostegno delle fasce deboli della popolazione*».

Considerato che il disciplinare di gara (al punto 3) descrive l'oggetto dell'appalto come comprensivo de «*l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali nonché tutte le operazioni di igienizzazione e sanificazione relative alla particolarità dell'utenza ed ancor di più necessarie nell'ottica di una corretta prevenzione sanitaria*», dall'esame comparativo emerge che le prevalenti prestazioni contrattuali sono certamente riconducibili ai settori di attività indicati nell'iscrizione camerale della cooperativa.

6.5. – Anche la censura con la quale si fa valere l'illegittima ammissione alla procedura di gara del r.t.i. CO.RE. è infondata.

La censura si articola su due profili: la falsa dichiarazione che avrebbe reso l'Associazione

Quartieri Spagnoli in ordine al possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al citato art. 6.3. del disciplinare di gara; con la conseguenza che il raggruppamento con mandatario il Consorzio CO.RE. sarebbe a sua volta privo del relativo requisito.

Entrambe le deduzioni sono prive di pregio.

Quanto alla prima, va precisato che con la dichiarazione contestata (contenuta all'interno del DGUE presentato dall'Associazione Quartieri Spagnoli), la mandante si è limitata ad attestare di non fare «*affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V*». Dichiarazione del tutto corretta, non solo con riferimento al possesso del requisito di idoneità professionale (come si è già veduto) ma anche con riguardo al requisito di capacità tecnico-professionale, posseduto dalle altre imprese del raggruppamento (e ciò sul presupposto che detto requisito poteva «essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo consorzio/GEIE anche da costituire nel suo complesso» (punto 6.3., terzo alinea, del disciplinare di gara).

7. - Con il secondo motivo, l'appellante ripropone, in critica alla sentenza che ha rigettato il corrispondente motivo del ricorso di primo grado, il vizio di illegittimità dell'aggiudicazione per l'omessa esclusione del raggruppamento ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, in quanto le offerte degli aggiudicatari del lotto 2 (RTI Consorzio CO.RE.) e del lotto 3 (RTI BAMBU') sarebbero riconducibili ad un centro decisionale unico, sulla base di diversi indizi; in particolare nel caso di specie il collegamento sarebbe provato dal fatto che l'aggiudicatario del lotto 2 (mandataria CO.RE.) e l'aggiudicatario del lotto 3 oggetto di causa (mandataria BAMBU') hanno lo stesso legale rappresentante.

Le medesime questioni vengono riprese anche nel terzo motivo, poiché l'unicità del centro decisionale o il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti a diversi lotti sarebbe presente anche con riferimento agli operatori economici aggiudicatari del lotto 2 (ERA), lotto 3 (AGORA') e lotto 4 (ACCAPARLANTE) e quello aggiudicatario del lotto 1 (GESCO), anche con riferimento alla figura di un consigliere comunale che avrebbe in qualche modo influito sulla gara.

7.1. - I motivi sono infondati.

7.2. - I fatti segnalati dall'appellante vanno inquadrati nella norma di cui all'art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto una fattispecie diversa rispetto alla norma previgente descritta dall'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016: i fatti da provare sono più precisamente indicati e si fa riferimento, al fine di provare l'esistenza di un unico centro decisionale, a «*rilevanti indizi*» dai quali si possano desumere gli «*accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara*» (a differenza della norma del 2016 che in termini molto ampi prendeva in considerazione «*qualsiasi relazione, anche di fatto [...]*» idonea a dimostrare che «*le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale*»). I rilevanti indizi, quindi, devono essere univocamente diretti a dimostrare l'esistenza di accordi tra i concorrenti.

Non è quindi sufficiente l'esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi

dell'art. 2359 c.c. (situazioni che, invece, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, possono giustificare la regola di gara che limiti il numero massimo di lotti che il medesimo concorrente può aggiudicarsi, oppure la previsione, nel bando di gara, di un limite al numero di lotti cui poter partecipare).

7.3. - Nel caso di specie, gli indizi che dovrebbero provare l'unicità del centro decisionale non sono né gravi né concordanti né univoci (dovendo sciogliersi con il riferimento alle condizioni poste dall'art. 2729 il dubbio intorno al significato da attribuire alla formula dei «rilevanti indizi»), essendo incentrati esclusivamente sull'intreccio tra i diversi soci o amministratori degli operatori economici chiamati in causa, senza tuttavia allegare elementi (anche indiziari o presuntivi) che rivelino l'esistenza di accordi.

7.4. - In ogni caso, il disciplinare di gara, come condivisibilmente rilevato anche dal primo giudice, limita il rilievo della causa di esclusione al singolo lotto (art. 4 del disciplinare, secondo cui «*il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto*»; si osservi che la norma di gara si conforma pienamente all'art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, il quale circoscrive la rilevanza della causa di esclusione ai «*partecipanti alla medesima gara*»), mentre i fatti allegati dall'appellante riguardano rapporti tra operatori economici che hanno partecipato a lotti diversi.

7.5. - Dalla infondatezza delle censure esaminate discende, altresì, la irrilevanza, nel caso di specie, delle questioni sollevate con l'ordinanza n. 17 del 13 dicembre 2024, con la quale l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcune questioni relative alla suddivisione della gara in lotti e alla facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di suddividere la gara in lotti e limitare la presentazione delle offerte.

8. - Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di illegittimità del bando di gara per la mancata previsione dei criteri ambientali minimi, in violazione dell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici e del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2021, in ordine ai nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Con il quinto motivo, sempre per il profilo della omessa previsione dei c.a.m., l'appellante deduce altresì l'illegittimità della procedura di gara poiché tale omissione avrebbe inciso necessariamente sull'incongruità del prezzo posto a base d'asta.

8.1. - I motivi, in disparte la questione della tardività dell'impugnazione del bando di gara per non aver inserito il riferimento ai c.a.m., sono comunque infondati.

8.2. - L'art. 57, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che le stazioni appaltanti «*contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*

*attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [...]».*

L'appellante invoca l'applicazione all'appalto di cui trattasi del decreto ministeriale 29 gennaio 2021, il quale tuttavia si riferisce unicamente ai servizi di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso civile o sanitario; non quindi ai servizi oggetto della gara (relativi alla gestione di asili nido e micronidi d'infanzia) per cui è controversia.

8.3. - Peraltro, come chiarito nell'istruttoria in primo grado, anche i servizi accessori alla gestione degli asili nido, che secondo l'appellante avrebbero imposto la previsione dei c.a.m., sono comunque svolti da altre ditte: per un verso, il servizio di refezione scolastica è affidato a una ditta diversa da quella aggiudicataria del servizio di gestione degli asili nido e, per altro verso, i servizi di sanificazione e pulizia sono affidati a una società *in house* del Comune di Napoli.

9. - Con il sesto motivo, l'appellante ribadisce l'illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione per la mancanza dell'impegno contabile nella determina a contrarre, in violazione dell'art. 183 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il motivo è inammissibile per il difetto di interesse a dedurlo da parte dell'appellante, posto che gli effetti lesivi dell'eventuale illegittimità della determina a contrarre sotto questo profilo potrebbero prodursi nei confronti dell'aggiudicatario, che quindi potrà eventualmente contestare tale illegittimità; non l'appellante, il quale non riveste tale qualifica.

10. - In conclusione, l'appello va integralmente respinto.

11. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Napoli e di Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore